

Oggetto: Contributo alla discussione sul disegno di legge n. 1272 (decreto-legge n. 153/2024 - Tutela ambientale) *Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.*

Commento generale

Nella parte introduttiva, la maggior parte delle norme di riferimento e di contesto (i “visto” alle pagine 16 e 17) su cui si basa il Decreto Legge si concentrano sulle infrastrutture idriche e sul riordino dei Ministeri. Sorprende l'assenza di riferimenti espliciti alla crisi climatica, che nel nostro Paese sta causando gravi danni: aumento della mortalità, distruzione di interi comuni, danni a beni pubblici e privati, con costi incalcolabili.

In particolare, tra le normative e gli accordi di riferimento, mancano:

- **L'Accordo di Parigi**, che vincola i Paesi firmatari a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C;
- **Le Contribuzioni Nazionali Determinate (NDC)**, che impongono agli Stati membri una riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030;
- **Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)**, che stabilisce obiettivi importanti per le energie rinnovabili;
- **Gli obiettivi 'Fit-for-55' e 'net-zero'** dell'Unione Europea per il 2030 e il 2050 rispettivamente.

In particolare non sono inserite tra le norme e gli accordi di riferimento l'accordo di Parigi, in base al quale i Paesi firmatari dichiaravamo come priorità il contenimento dell'aumento delle T media globale al di sotto dei 2°C; il *Nationally determined Contribution* (NDC) in base al quale gli stati membri devono ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030; lo stesso PNIEC, che fissa obiettivi importanti per le rinnovabili; gli obiettivi 'Fit-for-55' della Unione Europea (EU) entro il 2030, o 'net-zero' entro il 2050.

In totale contrasto con la necessità e l'urgenza di abbandonare le fonti fossili, come richiesto da tutti gli organismi scientifici e sanitari nazionali e internazionali al fine di mitigare la crisi del clima e ridurre la mortalità evitabile legata alle emissioni da combustione dei fossili, si parla di **continuare a mantenere opere esistenti e impianti per l'estrazione di combustibili fossili fino all'esaurimento dei giacimenti**. La modifica del Testo Unico dell'ambiente, in un contesto caratterizzato dal rischio di irreversibilità e incontrollabilità dei fenomeni conseguenti al CC, dovrebbe avere l'obiettivo di adeguare gli obiettivi di tutela ambientale previsti nel 2006 attraverso il recepimento di quelli necessari alla mitigazione del

clima e porre le basi normative per la chiusura dei giacimenti esistenti escludendo categoricamente la possibilità di qualsiasi nuova attività (ricerca, estrazione, sfruttamento...) inerente petrolio, carbone e gas.

Seguono alcuni **commenti specifici**, con riferimento alla versione pubblicata sulla GU n.244 del 17.10.2024

P. 17, colonna 1, in fondo - Si scrive: “... *anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici...*”

Commento - Manca un esplicito riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Next Generation EU/PNRR, che dedica circa un terzo dei fondi alla riduzione delle emissioni di gas serra. **Al contrario, si parla di approvvigionamenti energetici basati su gas e olio combustibile**, che non promuovono né la sostenibilità né la riduzione delle emissioni.

P. 17, colonna 2, in alto - Si scrive “... *di salvaguardia dell’ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici...*”

Commento – Si dovrebbe **sottolineare l’importanza di investire in fonti rinnovabili** (solare, eolico, idroelettrico) che hanno il duplice vantaggio di ridurre le emissioni, **garantire maggiore sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti energetici**. Dipendere da fonti fossili importate, come gas e olio combustibile, non garantisce sicurezza a lungo termine, come dimostrato dall’esperienza e come riconosciuto dal Nobel per la Pace assegnato a IPCC e Al Gore nel 1997, proprio per aver dimostrato che affrontare il cambiamento climatico riducendo la dipendenza da combustibili fossili porta a maggiore stabilità.

P. 17, Art. 1 – Si scrive “... *danno precedenza, nell’ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023...*”

Commento – Non è esplicitato quali siano **i progetti di “preminente interesse strategico nazionale”**. **È assolutamente necessario che questi includano quelli volti al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea ‘Fit-for-55’** (riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto al valore del 1990 entro il 2030).

Occorre, infatti, considerare che nel periodo 2013-2022 l’Italia ha ridotto le emissioni di GHG in media dello 0.5% l’anno (dati da Our World in Data, Oxford). Per raggiungere l’obiettivo ‘Fit-for’55’, tra il 2023 ed il 2030 l’Italia dovrebbe ridurre le emissioni in media di circa il 7% l’anno, quindi circa 14 volte di più di quello che ha fatto nel periodo 2013-2022. Questo deve essere considerato un obiettivo prioritario.

P. 17, colonna 2, in basso, Art. 1.2

Commento – È fondamentale **inserire anche un criterio per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ‘Fit-for-55’** dell’Unione Europea e ‘net-zero’ discussi alle riunioni UNFCCC COP. Altrimenti si tenderà a continuare ad utilizzare le opere esistenti (e quindi impianti di produzione a gas metano e olio combustibile).

P. 18, colonna 1, in alto, Art 1. c.2 lett c

Commento – Perché porre un limite inferiore a 50 MW per il solare? Al contrario si dovrebbero **sostenere i cittadini che vogliono realizzare impianti di potenze inferiori** (un singolo difficilmente realizzerà impianti superiori a 20-30MW). La legge dovrebbe invece prevedere investimenti per rendere la rete elettrica capace di allacciare e sostenere i piccoli, singoli

produttori. Invece, questo articolo aiuta a mantenere lo status-quo, con pochi, grandi produttori che rendono anti-economico realizzare piccoli impianti per singoli cittadini.

P. 20, colonna 2, in alto, Art 2.3

Commento – Continuare a produrre fino alla fine delle riserve e del potenziale minerario è sbagliato nel caso dei combustibili fossili (carbone, olio combustibile, gas metano), dato che è in contrasto con qualsiasi obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra. Al contrario, occorre **puntare a chiudere qualsiasi attività di estrazione di combustibili fossili.**

P. 20, colonna 2, in fondo, Art 5

Commento – Bio-gas produce gas serra, e quindi non va promosso. Inutile investire in questa **tecnologia che continua a mantenere alte le emissioni di gas serra dell'Italia**, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni ('Fit-for-55' entro il 2030 della EU, e 'net-zero' entro il 2050).

P. 21, colonna 1, in alto, Art 2.5, lett. c

Commento – Come sopra: **l'estrazione di combustibili fossili dai giacimenti va cessata, e non prolungata fino alla vita utile del giacimento.**

P. 22, colonna 1, in alto, Art 4.2.2

Commento – **Perché si aumenta il potere degli autotrasportatori e delle organizzazioni che gestiscono i rifiuti**, che quindi saranno ancora di più in grado di opporsi a norme di riduzione delle emissioni di gas serra legate al trasporto (che deve venire elettrificato, anche ad esempio aumento le accise sui combustibili fossili) e ai rifiuti? **Quale voce hanno in queste commissioni i cittadini e/o le associazioni** che vogliono ridurre le emissioni di gas serra e l'inquinamento legato al trasporto ed ai rifiuti?

Articolo 1 comma 3 si scrive *“Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art.8 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi Energetici-GSE SpA in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025....”.*

Commento – Dal sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si evince che “il Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.A. è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art.3, comma 4 decreto legislativo.79/1999) che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Gli indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente che esercita, congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i diritti dell'azionista”. Sul sito internet della GSE S.p.A. è riportato quanto segue:

“SPORTELLO IMPRESE. SE SEI UN'IMPRESA O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E TI SERVE SUPPORTO SCRIVICI A supportoimprese@gse.it.”

Ne deriva che la Società GSE S.p.A. può svolgere attività di supporto per le imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili.

In virtù dell'art.1, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2024 n.153, la stessa Società può svolgere attività di supporto per le due Commissioni tecniche ministeriali che hanno il compito di valutare l'impatto ambientale dei progetti presentati dalle imprese.

Ne deriva che potrebbe verificarsi il caso che la società GSE S.p.A. predisponga l'istruttoria per le Commissioni tecniche ministeriali di progetti su cui ha in precedenza fornito supporto diretto all'impresa.

In ogni caso, avendo fornito supporto ad alcune imprese nella fase di preparazione del progetto, la Società GSE S.p.A. non avrebbe la terzietà necessaria per predisporre l'attività istruttoria di tutti i progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 3. Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

Commento

Sono previste deroghe nei processi di raggiungimento di buono stato di qualità ambientale. Anche se sono definiti rigorosamente i relativi procedimenti, queste deroghe segnano un fallimento negli obiettivi di miglioramento che erano stati fissati. Occorrerebbe quindi un'analisi approfondita dell'efficacia delle misure adottate e un maggior rigore nella riduzione/eliminazione delle fonti di contaminazione (plastica, PFAS, pesticidi, attività produttive inquinanti...). Ricordiamo che l'Italia è sotto procedura di infrazione per il mancato rispetto della Direttiva EU 2019/904 sulla plastica monouso.

Occorre altresì finanziare quei comuni del territorio nazionale che devono completare gli allacciamenti alla rete fognaria e costruire/migliorare gli impianti di depurazione e le reti acquedottistiche.

Positivo è l'impulso ai processi di trattamento delle acque reflue e dei riusi delle acque - che rappresentano obiettivi fondamentali per disponibilità delle acque a condizione che si definiscano correttamente i processi di trattamento per il riuso.

Art.6 c.1 lett. b si scrive “i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente”

Commento – Poiché le misure elencate sono previste in deroga all'art.242 c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 non è chiaro se la Conferenza dei Servizi venga abolita o, se rimane, quale sia il rapporto temporale tra l'espressione del parere di quest'ultima e l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Art. 6. c.2 si scrive “Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all’art.242,comma 13-ter del decreto legislativo n.152 del 2006 e all’accertamento, ai sensi dell’articolo 248 comma 2, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente (...).”

Commento

Mentre è condivisibile l'attività di supporto dei laboratori di altre ARPA regionali (lo prevede espressamente la legge 28 giugno 2015 n.132 che istituì il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente), più problematico appare l'affidamento dell'esecuzione delle attività analitiche da parte di un'ARPA regionale a enti di ricerca o a laboratori privati accreditati.

Per quanto riguarda gli enti di ricerca non è espressamente indicato se si tratta di enti di ricerca pubblici; potrebbe quindi trattarsi di enti di ricerca privati per i quali il decreto-legge non prevede nemmeno l'obbligo dell'accreditamento, previsto solo per i laboratori di strutture non aventi la qualifica di enti di ricerca. Sarebbe quindi possibile che un ente di ricerca privato possa essere nello stesso tempo privo dell'accreditamento e finanziato o addirittura controllato dal soggetto obbligato.

Parimenti, il laboratorio accreditato potrebbe essere in toto o in parte di proprietà del soggetto obbligato, il che configurerebbe una totale assenza di terzietà del laboratorio stesso.

Le conseguenze potrebbero essere molto rilevanti: se, infatti, in base alle determinazioni analitiche ottenute, il valore di fondo è superiore alle CSC previste dalla norma, il parametro non viene considerato nell'analisi di rischio, con possibile danno sanitario per la popolazione esposta.

Per scongiurare tale eventualità, si richiede che la norma consenta solo l'intervento dei laboratori di altre ARPA/APPA ovvero di enti di ricerca pubblici.

Art. 8 c.1 si scrive Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento...»

Commento

Non è scritto quali sono i “soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi”. Si fa notare che se tra questi ci sono i comuni (specie piccoli, che sono il 70% dei comuni italiani) sarà molto difficile che le attività previste possano essere realmente svolte, data la carenza cronica di personale e, soprattutto, di una formazione adeguata. Per gli obiettivi previsti nel decreto (pur lodevoli ancorché tardivi) **sarebbe necessario, a nostro avviso, istituire un'Agenzia nazionale** cui affidare il compito (anche a termine) di effettuare il censimento previsto. In questo modo anche **la raccolta dei dati sarebbe omogenea e quindi utile** e non frutto di visioni e metodologie diverse, come inevitabilmente potrebbe succedere in caso di una raccolta gestita dai singoli comuni.

Art. 8 c.2

Commento

L'attività di raccolta e trasmissione dati andrebbe semplificata sia tramite l'istituzione della suddetta Agenzia sia tramite l'utilizzo di strumenti tecnici, come una banale scansione di QR code.

Considerazioni finali

Il Decreto Legge n. 153, nel suo insieme, presenta alcune lacune significative in termini di allineamento con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione Europea e degli accordi internazionali. Sebbene vi siano alcuni elementi positivi, come l'impulso al riutilizzo delle acque reflue e al risparmio idrico, altre disposizioni appaiono controproducenti o insufficienti per affrontare la crisi climatica.

Si raccomanda un approccio più ambizioso e lungimirante, che includa:

1. **Chiusura dei giacimenti di combustibili fossili** esistenti e divieto di nuove esplorazioni.
2. **Incentivi per le energie rinnovabili** senza limiti minimi di potenza per l'accesso agli aiuti, in modo da permettere anche ai piccoli produttori di contribuire alla transizione energetica.
3. **Maggiore trasparenza e inclusione** della società civile nelle decisioni legate alla gestione dei rifiuti e del settore energetico.
4. **Riferimento esplicito all'importanza e alla priorità che va data alla riduzione delle emissioni di gas serra**, riduzione che oltre ad allineare l'Italia agli obiettivi di riduzione

delle emissioni dell'Unione Europea, porterebbe significativi co-benefici in termini di salute dei cittadini e contenimento dei rischi legati agli eventi estremi.


La crisi climatica è una realtà che richiede risposte immediate e strutturali. Ogni nuova norma deve tenere conto di questi obiettivi per costruire un futuro realmente sostenibile e in linea con gli impegni internazionali.

Le sottoscritte Società/Associazioni rimangono disponibili per eventuali chiarimenti e ulteriori contributi.

07/11/2024



Minds for One Health
La coordinatrice
Dr.ssa Maria Grazia Petronio



ISDE-Italia
Il Presidente
Dr. Roberto Romizi



Associazione Italiana Epidemiologia
La Presidente
Dr.ssa Carla Ancona